



## TRIBUNALE DI CATANIA

In funzione di Giudice del Lavoro

Il giudice, pronunciando nella causa n. 11560 /2023 RG a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 *ter* cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 19 gennaio 2024 ;  
esaminati gli atti di causa;  
lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;  
rilevato che la notifica del ricorso introduttivo va effettuata a pena di nullità presso l'avvocatura distrettuale dello Stato ai sensi dell'art. 144 cpc e delle norme speciali ivi richiamate;  
che nella specie la notifica, effettuata via pec all'indirizzo delle amministrazioni convenute, è nulla;  
che va dunque assegnato termine perentorio per la rinnovazione nel rispetto delle suddette prescrizioni;  
che va altresì integrato il contraddittorio nei riguardi nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie di interesse (elenchi aggiuntivi alla I Fascia delle GPS), oggetto del giudizio essendo l'inserimento in graduatoria con riconoscimento del punteggio di cui al ricorso;  
che tuttavia, in linea con l'orientamento sezionale, laddove sussistano le esigenze per la notifica per pubblici proclami, le relative modalità obbligatoriamente previste dall'art. 150 cpc non possono derogarsi mercè il richiamo dell'art. 151 cpc;  
che parte ricorrente va dunque invitata a proporre tempestiva istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc sì da consentire l'espletamento della relativa procedura autorizzatoria

### PTM

assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni da oggi per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, da effettuarsi presso l'avvocatura dello Stato;  
assegna a parte ricorrente termine di 60 giorni per integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti appartenenti alla graduatoria di interesse invitando la parte, ove sussistenti le esigenze sottese alla notifica per pubblici proclami, a formulare tempestiva istanza (da depositarsi n via telematica nel presente fascicolo) di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 cpc rigettandosi invece l'istanza di determinazione delle modalità ai sensi dell'art. 151 cpc  
rinvia per il prosieguo all'udienza del 17 maggio 2024 ore 9.30 con termine per note fino a 10 giorni prima

**dispone**



che l'udienza suddetta sia sostituita ai sensi dell'art. 127 *ter* cpc dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni redatte secondo il disposto degli artt. 3 comma 1 lett. C) e 6 dm 110/2023;

assegna a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno ed all'orario fissato per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

avvisa che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato.

Catania, 25 gennaio 2024

Il giudice

*Valentina Maria Scardillo*

Si comunichi.

Catania, 25/01/2024

Il Giudice

*Valentina Maria Scardillo*

